

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 17 aprile 2019

**9) ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE DI TILLIO)**

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Tillio,

- esaminata la Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, volta a fornire indicazioni in merito alla predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché a rendere prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2019, anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni;
- rilevato che, al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità ha individuato, nell'adunanza del 27 febbraio 2019, specifiche categorie di dati, di cui gli OIV (ai sensi dell'art. 44 del D.L.vo n. 33/2013), ovvero gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2019;
- preso atto che detta attestazione va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 aprile 2019;
- considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, "... **sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali** di cui all'art. 2bis, co. 2, lett. a), del D.L.vo 33/2013 tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti";
- considerato, altresì, che "Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello "Documento di attestazione" fornito con l'Allegato 1.1 alla presente delibera, gli OIV, o **gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT**, il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del D.L.vo 33/2013, "svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate";
- osservato che l'art. 2, comma 2bis, del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, prevede espressamente che "**Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14,** nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica";

- rilevato, pertanto, che i Consigli dell'Ordine non sono tenuti alla istituzione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV);
- constatato, in effetti, che il COA di Pescara non è dotato di OIV, come espressamente evidenziato nel PTPC approvato in data 24 gennaio 2019 (si veda pag. 4), ma che lo stesso ha provveduto a dotarsi di un RPCT (rinnovato, da ultimo, con delibera COA dell'11 aprile 2019);
- preso, altresì, atto che l'art. 2 della Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 elenca come segue i dati, di cui al D.L.vo n. 33/2013, la cui pubblicazione al 31 marzo 2019 si chiede di attestare, attraverso un apposito modello, come da Allegato n. 1 alla Delibera stessa:
  - 1) Performance (art. 20)
  - 2) Provvedimenti (art. 23)
  - 3) Bilanci (art. 29)
  - 4) Servizi erogati (art. 32)
  - 5) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4bis, 33, 36 e 41)
  - 6) Opere pubbliche (art. 38)
  - 7) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
  - 8) Informazioni ambientali (art. 40);
- constatato, ancora, che l'art. 2.1 della medesima Delibera dispone che, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi tenuti all'attestazione in esame devono, altresì, utilizzare la "Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019", disponibile nell'Allegato 2.1, che è composta da un Foglio n. 1 "Pubblicazione e qualità dati", che permette di documentare la verifica, effettuata nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti web delle amministrazioni/enti, sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, nonché sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato n. 5 "Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati";
- preso atto che la Delibera ANAC n. 141/2019 prevede, inoltre, la redazione di una "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi" (di cui all'Allegato 3), recante l'indicazione della data di svolgimento della rilevazione, l'elencazione degli uffici periferici e la descrizione delle modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicando le procedure e le modalità seguite per la rilevazione, nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare;
- rilevato, pertanto, che, con la richiamata attestazione, il COA viene ad essere gravato di un ulteriore, complesso ed articolato adempimento, non connaturale alle proprie attività di competenza secondo la Legge Professionale, laddove l'estrema burocratizzazione e superfetazione di obblighi a carico degli Ordini mal si concilia con la natura volontaristica dell'attività di servizio agli iscritti prestata dai Consiglieri, i quali – specialmente negli Ordini di piccola e media dimensione – pur operando con personale limitato, in ragione della ridotta disponibilità economica, vengono, di fatto, chiamati ad assumere compiti tipici dei funzionari dipendenti pubblici, dediti evidentemente in esclusiva all'attività

amministrativa di competenza, con formazione ed esperienze specifiche nel particolare settore;

- considerato, inoltre, che il RPCT, in assenza di personale di livello apicale, è stato necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche gestionali, al quale viene raccomandata la massima attenzione alle evoluzioni della normativa ed alle determinazioni dell'ANAC riguardanti gli Ordini professionali;
- considerato che il COA di Pescara pubblica regolarmente e tempestivamente, sul proprio sito istituzionale, anche se non segnatamente nella sezione "*Amministrazione trasparente*", tutta una serie di dati che possono farsi rientrare tra quelli previsti nel D.L.vo n. 33/2013, ed elencati nella Delibera ANAC n. 141/2019;
- ritenuto che, in ogni caso, l'Ordine debba ottemperare, entro i limiti connessi alla propria funzione e connotazione giuridica, alle suddette prescrizioni, volte a tutelare sia l'esigenza di trasparenza, sia la necessità di prevenire fenomeni di abuso o corruttivi;

delibera

il conferimento di apposito mandato al RPCT (Cons. Avv. Laura Di Tillio) per la formazione di uno o più documenti, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ordine, nella sezione "*Amministrazione trasparente*", entro il termine del 30 aprile 2019, che possano dare conto dello stato della comunicazione dei dati, ai sensi del D.L.vo n. 33/2013, indicati nella Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019, compatibilmente alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'Ordine degli Avvocati di Pescara.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario*  
F.to Avv. Daniela Terreri

*Il Presidente*  
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo